

Interveniente a sostegno dei convenuti nella causa T-533/15: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente V. Kaye, successivamente S. Brandon, poi S. Brandon e C. Crane, e infine S. Brandon, agenti)

Oggetto

Nella causa T-533/15, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione n. 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2015, L 174, pag. 25), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1062 della Commissione, del 2 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2015, L 174, pag. 16), della decisione (PESC) 2016/475 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione n. 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2016, L 85, pag. 34), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2016, L 114, pag. 9), della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione n. 2013/183/PESC (GU 2016, L 141, pag. 79), e di qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio che vi si riferisca, nella parte in cui questi atti riguardano i ricorrenti, e, nella causa T-264/16, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione 2016/475, del regolamento di esecuzione n. 2016/659, della decisione 2016/849 e di qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio che vi si riferisca, nella parte in cui questi atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *Nella causa T 533/15, il sig. Kim Il-Su e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.*
- 3) *Nella causa T 264/16, la Korea National Insurance Corporation è condannata alle spese.*
- 4) *Nella causa T 533/15, il Regno Unito supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 381 del 16.11.2015.

Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2018 — TestBioTech / Commissione

(Causa T-33/16) ⁽¹⁾

[«Ambiente — Prodotti geneticamente modificati — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Soia geneticamente modificata MON 87769, MON 87705 e 305423 — Rigetto di una richiesta di riesame interno delle decisioni di autorizzazione all'immissione in commercio — Nozione di "diritto ambientale" — Articolo 10 del regolamento n. 1367/2006»]

(2018/C 152/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: R. Stein, solicitor, K. Smith, QC, e J. Stevenson, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Tomkin, L. Pignataro-Nolin e C. Valero, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Monsanto Europe (Anversa, Belgio) e Monsanto Company (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Pittie, avvocato), e Pioneer Overseas Corp. (Johnston, Iowa, Stati Uniti) e Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston) (rappresentanti: G. Forwood, avvocato, J. Killick, barrister, e S. Nordin, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della lettera del membro della Commissione responsabile della salute e della sicurezza alimentare, del 16 novembre 2015, recante rigetto della richiesta di riesame interno, basata sull'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), delle decisioni di esecuzione che autorizzano l'immissione in commercio dei tipi di soia geneticamente modificata MON 87769, MON 87705 e 305423.

Dispositivo

- 1) *La lettera del membro della Commissione europea responsabile della salute e della sicurezza alimentare, del 16 novembre 2015, recante il riferimento Ares(2015) 5145741, avente ad oggetto la richiesta, basata sull'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, di riesame interno delle decisioni di esecuzione che autorizzano l'immissione in commercio dei tipi di soia geneticamente modificata MON 87769, MON 87705 e 305423, è annullata*
- 2) *La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle della TestBioTech eV.*
- 3) *La Monsanto Europe, la Monsanto Company, la Pioneer Overseas Corp. e la Pioneer Hi-Bred International, Inc. sopporteranno ciascuna le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 136 del 18.4.2016.

Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Naviera Armas / Commissione

(Causa T-108/16) ⁽¹⁾

«Aiuti di Stato — Condizioni di utilizzo dell'infrastruttura portuale di Puerto de Las Nieves da parte di una compagnia di trasporto marittimo — Uso esclusivo di infrastrutture finanziate mediante fondi pubblici, al di fuori di un contratto di concessione — Esonero da una parte delle tasse portuali — Denuncia di una concorrente — Decisione che accerta l'insussistenza di aiuti di Stato in esito al procedimento di esame preliminare — Gravi difficoltà in sede di esame delle misure interessate — Evoluzione della situazione di cui trattasi durante il procedimento amministrativo — Nozione di vantaggio concesso mediante risorse statali — Errori di valutazione dei fatti ed errori di diritto — Decisione di un giudice nazionale che sospende gli effetti di una gara d'appalto — Requisito di un esame diligente ed imparziale della denuncia»

(2018/C 152/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Naviera Armas, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra e Á. Givaja Sanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar, G. Luengo e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Fred Olsen, SA (Santa Cruz de Tenerife, Spagna) (rappresentante: F. Marín Riaño, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2015) 8655 final della Commissione, dell'8 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.36628 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Spagna — Fred Olsen